

Codice A1816A

D.D. 22 giugno 2017, n. 1930

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 5737. Autorizzazione idraulica per ripristino di un attraversamento con tubazione del gas da alloggiare nella passerella pedonale sul fiume Tanaro, loc. Ponte di Nava, nei comuni di Ormea (CN) e Pornassio (IM). Richiedente: Cagna Maria & C. s.n.c. - Ormea (CN).

In data 07/03/2017 la Società Cagna Maria & C. s.n.c con sede in Ormea (CN) - loc. Ponte di Nava, via Nazionale 32 – ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione per l'occupazione di sedime demaniale con il ripristino di una tubazione del gas da ancorare alla passerella pedonale di accesso all'Albergo Ristorante "Ponte di Nava" sul fiume Tanaro, in località Ponte di Nava, nei comuni di Ormea (CN) e Pornassio (IM).

In data 24/03/2017 sono pervenuti elaborati progettuali integrativi, redatti secondo specifica richiesta da parte della Regione Liguria.

In data 08/05/2017 sono pervenuti nuovi elaborati progettuali, sostitutivi di quelli precedenti a seguito di ulteriori richieste pervenute da parte della Regione Liguria.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Stefania Benzo di Ormea, in base ai quali è prevista la realizzazione della seguente opera da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904:

- ripristino di una tubazione di gas a servizio dell'Albergo Ristorante "Ponte di Nava" ancorata alla passerella pedonale di accesso all'albergo medesimo;

Copia dell'istanza è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Ormea per quindici giorni consecutivi dal 30/03/2017 al 14/04/2017 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 25/05/2017 la Regione Liguria – Giunta Regionale – Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti – Settore Difesa del Suolo Savona e Imperia, ha emesso il Decreto n. 2326 di autorizzazione al ripristino della passerella e della tubazione del gas nel rispetto di alcune prescrizioni ivi contenute.

La tubazione verrà inserita nella concessione demaniale che verrà predisposta per la passerella pedonale e che verrà rilasciata successivamente, a seguito di accordi con la Regione Liguria.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Tanaro.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;

- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- visto il Decreto n. 2326 del 25/05/2017 della Regione Liguria;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la società Cagna Maria & C. s.n.c con sede in Ormea (CN) - loc. Ponte di Nava, via Nazionale 32, a ripristinare la tubazione del gas da ancorare alla passerella pedonale di accesso all'Albergo Ristorante "Ponte di Nava" sul fiume Tanaro, in loc. Ponte di Nava nei comuni di Ormea (CN) e Pornassio (IM), nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati, nel rispetto dei seguenti adempimenti e condizioni:

1. **la tubazione potrà essere ripristinata in assenza del formale atto di concessione;** verrà inserita nella concessione demaniale che verrà predisposta per la passerella pedonale e che verrà rilasciata successivamente, a seguito di accordi con la Regione Liguria.
2. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
3. l'opera in argomento dovrà essere eseguita, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni uno**, con la condizione che, una volta iniziata, dovrà essere eseguita senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
4. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che l'opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;
5. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
6. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle della passerella contenente la tubazione del gas, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
7. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
9. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
10. il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
11. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio Pulzoni